

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 settembre 2014, n. 94

Adozione, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'Integrazione e modifica dell'Accordo di Programma Rep. 13483 del 16.05.2008 "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa agli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo", stipulato in data 08.09.2014

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97, art. 17" modificata con DD.G.R. n. 60-11776 del 16.02.2004 e n. 58-10762 del 08.02.2009;

visto il D.P.G.R. n. 96 del 29.07.2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 33 del 14/08/2008 con il quale è stato adottato l'Accordo di Programma Rep. n. 13483 del 16.05.2008 tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo (con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A.) "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi", approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21.04.2008.

vista la D.G.R. n. 11-7517 del 28.04.2014 di approvazione dello schema di integrazione e modifica dell'Accordo di Programma Rep. n. 13483 del 16.05.2008 "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo";

visto che in data 08.09.2014 è stata sottoscritta l'Integrazione e modifica dell'Accordo di Programma di cui all'oggetto;

il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

decreta

Art. 1

E' adottata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l'Integrazione e modifica dell'Accordo di programma Rep. 13483 del 16.05.2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo, con l'adesione della Società Campi di Vinovo "per realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi", stipulato in data 08.09.2014 Rep. n. 291/014 presso la sede della Regione Piemonte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività relative alla progettazione e realizzazione degli interventi descritti previsti nell'Accordo di programma sottoscritto in data 08.09.2014.

Art. 3

Le opere oggetto dell'Integrazione e modifica dell'Accordo di programma verranno realizzate secondo gli impegni dei soggetti sottoscrittori definiti nell'Accordo stesso e nelle specifiche convenzioni.

Le risorse necessarie a far fronte agli impegni finanziari regionali sono pari a Euro 8.400.000,00 di cui Euro 7.500.000,00 per l'Asse Debouchè ed Euro 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1, da attingere dal capitolo di spesa n. 278210 del bilancio regionale.

Art. 4

L'integrazione e modifica dell'Accordo di programma adottato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha scadenza alla data del 31.12.2018, termine previsto per la conclusione degli interventi e degli atti amministrativi.

E' dato incarico al Responsabile del procedimento di trasmettere copia conforme del presente Decreto, unitamente al testo dell'Integrazione e modifica dell'Accordo di programma, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, unitamente al testo di Integrazione e modifica dell'Accordo di programma in oggetto.

Sergio Chiamparino

Allegato



REP. n° 291 / 014

INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA


REP 13483 DEL 16 MAGGIO 2008

**TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL
COMUNE DI NICHELINO, IL COMUNE DI VINOVO, CON
L'ADESIONE DELLA SOCIETA' CAMPI DI VINOVO "PER LA
REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' OBBLIGATORIA CONNESSA
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
LOCALIZZATI NELLA ZONA DENOMINATA LOCALIZZAZIONE L2
NEI COMUNI DI NICHELINO E VINOVO, ADIACENTE AL PARCO
NATURALE DI STUPINIGI"**

PREMESSO CHE:

in data 16/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

le opere di viabilità previste nel citato AdP derivano dalle prescrizioni connesse con l'autorizzazione commerciale relativa a sei grandi strutture di vendita (di cui alle deliberazioni della Conferenza di Servizi n. 13100/17.1, 13101/17.1, 13103/17.1, 13104/17.1, 13099/17.1, 13097/17.1 del 5.11.2003); in particolare la loro funzionalità deve essere garantita prima dell'apertura del primo insediamento produttivo. Il cronoprogramma delle opere, allegato



lettera E all'AdP, prevede quale data di avvio di tutta la viabilità il primo semestre dell'anno 2010;

con deliberazioni di Conferenza di Servizi prot. 0014224/DB1607, prot. 0014226/DB1607 e prot. 0014228/DB1607 del 16/11/2011 sono state autorizzate modifiche in riduzione alle superfici di vendita dell'insediamento commerciale con contestuale variazione delle prescrizioni infrastrutturali comprendenti la rinuncia ad alcuni tratti di viabilità e la suddivisione degli altri interventi in due scenari: il primo all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino ed il secondo all'attivazione di comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo;

con deliberazioni di Conferenza dei Servizi prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013, sono state autorizzate modifiche alle prescrizioni viabilistiche contenute nelle succitate autorizzazioni commerciali, con le seguenti prescrizioni:

- tutte le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle strutture commerciali, mantenendo invariati gli scenari 1 e 2 prescritti con le deliberazioni della Conferenza dei Servizi del 2011 e aggiungendo lo scenario 1bis relativo ai comparti commerciali C,D, ed E su Vinovo, da attivarsi dopo che siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo tutte le opere previste nello scenario 1 e inoltre:

- ✓ asse Rottalunga, dalla variante SP 23 alla SP 140 con due rotatorie;
- ✓ collegamento asse Garino;

✓ rotatoria villaggio Dega (già realizzata);

✓ interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto SP140 nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino.

- Lo scenario 1 è aggiornato prescrivendo che il sottopasso sull'asse Debouchè sia realizzato a 4 corsie in forma definitiva comprendendo il collegamento mediante sottopasso ciclopedonale con il parco di Stupinigi;

- Lo scenario 2 è confermato ed aggiornato ribadendo la prescrizione già contenuta nelle autorizzazioni originarie:



✓ Realizzazione del collegamento viario e ciclopedonale con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata.

con D.D. n. 295/DB1607 del 12/07/2012 è stata concessa alla Società Campi di Vinovo S.p.A. autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire, per la realizzazione in Nichelino, strada dello Scarrone strada del Debouchè, Localizzazione L2, di n. 2 fabbricati a destinazione d'uso commerciale denominati "Edificio A" ed "Edificio B";

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-4232 del 30/07/2012 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, per gli insediamenti commerciali e viabilistici e opere connesse al progetto complessivamente definito "parco commerciale Mondojuve".

CONSIDERATO CHE

per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli



insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2, come sopra specificato, occorre modificare l'AdP sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori e le fonti di finanziamento;

ai sensi dell'Art. 11 dell'Accordo di Programma rep. 13483/2008 per poter procedere con le suddette modifiche è stato convocato il Collegio di Vigilanza che si è riunito in data 9/05/2013, 16/05/2013, 08/10/2013, 15/11/2013, 10/12/2013 e, dopo aver preso atto dei nuovi scenari previsti nelle autorizzazioni commerciali, ha condiviso la necessità di procedere con l'integrazione e la modifica dell'accordo condividendo lo schema generale del presente Atto;

con nota prot. 429/DB12.03 del 28/01/2014 è stata convocata la conferenza dei servizi per l'integrazione e la modifica dell'Accordo di programma rep. 13483/2008, dando notizia dell'avvio del procedimento sul B.U.R. n. 6 del 6 febbraio 2014.

In data 11/02/2014 si è tenuta la seduta della conferenza dei servizi tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino, Comune di Vinovo – ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 – per la definizione della presente integrazione e modifica dell'Accordo di programma rep. 13483/2008,

VISTO

l'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 (legge finanziaria 2013) "Accordo di Programma Regione Piemonte - Provincia di Torino – Comuni di Nichelino e Vinovo" che assegna le somme necessarie alla copertura degli impegni finanziari assunti dalla Regione;



le deliberazioni dei Comuni di Vinovo e Nichelino, rispettivamente
D.C.C. n. 10 del 27 marzo 2014 e D.G.C. n. 41 del 27 marzo 2014 di
approvazione del progetto definitivo delle opere di viabilità connesse alla
realizzazione degli insediamenti commerciali nella zona localizzazione L2 nei
suddetti Comuni;

il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11 febbraio 2014
nella quale le parti hanno concordato il testo del presente atto

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA


- la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), rappresentata
dall'Assessore pro tempore ai Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica
Francesco Balocco
- la Provincia di Torino (di seguito denominata Provincia), rappresentata dal
Dirigente del Servizio Programmazione Viabilità pro tempore Dario Masera
- il Comune di Nichelino, rappresentato dal Vice Sindaco pro tempore Franco
Fattori
- il Comune di Vinovo, rappresentato dal Sindaco pro tempore Gianfranco
Guerrini
- con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A., rappresentata
dall'Amministratore Delegato Alessandro Gilardi

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE-VALIDITÀ DELL'ACCORDO Rep. 13483 del

16/05/2008

1. L'Accordo di Programma Rep. 13483 del 16 maggio 2008, si intende
integrato e modificato come segue dal presente Atto.



2. Le premesse dell'Accordo Rep. 13483 del 16 maggio 2008 si intendono integralmente richiamate e come sopra integrate, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELL' ACCORDO

1. Formano oggetto dell'Accordo gli interventi di viabilità di cui alle autorizzazioni commerciali richiamate in premessa, suddivisi in diversi scenari, secondo le fasi temporali indicate nella deliberazioni di Conferenza dei Servizi prot. 14810/DB1607 del 19/12/2013, e come illustrato nella tavola allegata al presente Atto per farne parte integrante (*lettera F*) e nella tabella allegata *lettera E*:

prima fase (all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino):

- 1 asse Scarrone (punto 5 Allegato *lettera E*): adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotonde di cui una all'incrocio con la SP 140;
- 2 asse Debouchè (punto 2 Allegato *lettera E*) a due/tre corsie per senso di marcia, completo di due rotonde di cui una con sottopassaggio a quattro corsie, due per senso di marcia, compreso "sficcio laterale" alla rotonda Debouchè 2;
- 3 asse perimetrale est (punto 6 Allegato *lettera E*) di mt. 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Centrale, in parte a quattro corsie e in parte a due corsie;
- 4 asse centrale di mt. 300 (punto 8 Allegato *lettera E*), in parte a due corsie e in parte a una corsia per senso di marcia, con una rotonda;
- 5 collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi (punto 12

Allegato lettera E);

fase 1 bis: (all'attivazione dei comparti C-D-E nel Comune di Vinovo):

6 asse Rotalunga tratto 1 (punto 3 Allegato lettera E) di collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie;

7 collegamento anello Garino (punto 7bis Allegato lettera E);

8 rotatoria villaggio Dega (compresa nel punto 9 Allegato lettera E - già realizzata);

9 interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.P. 143 e l'asse Garino (punto 11 Allegato lettera E);

seconda fase (all'attivazione del comparto F nel Comune di Vinovo):

10 sottopasso della linea ferroviaria lungo la S.P. 143 (compresa la rifunionalizzazione della S.P. 143) (punto 9 Allegato lettera E);



11 collegamento viario e ciclopedonale con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata (punto 13 Allegato lettera E).

12 asse complanare di Km. 1 7 (punto 1 Allegato lettera E), adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e una rotatoria.

2. Fanno parte integrante del presente Accordo e sostituiscono gli analoghi allegati dell'AdP Rep. 13483 del 2008, gli allegati seguenti:

Allegato lettera A: schema di convenzione tra Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Debouchè;

Allegato lettera B schema di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Rotalunga 1;



Allegato lettera C: schema di convenzione tra il comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

Allegato lettera D: schema di Convenzione tra il Comune di Vinovo e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento "Mondojuve";

Allegato lettera E: tabella cronoprogramma e costo interventi;

Allegato lettera F: tavola grafica;

Allegato lettera L: schede intervento complete di cronoprogrammi procedurali e finanziari sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti".

3. Restano validi i seguenti Allegati dell'Accordo Rep. 13483 del 29/07/2008: Allegato *lettera G* (copia conforme del Contratto di vendita di azioni tra la Juventus F.C. S.p.A. e la Campi di Vinovo S.p.A.), A.; Allegato *lettera H* (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Nichelino); Allegato *lettera I* (Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Vinovo).

4. Il presente Atto disciplina modalità, oneri e tempi di realizzazione delle opere di viabilità connesse all'insediamento commerciale nella zona Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 3 – SOGGETTO ATTUATORE

1. La realizzazione delle opere di viabilità è posta a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ed è disciplinata da apposite Convenzioni tra la Società stessa ed i Soggetti firmatari del presente Atto, come da allegati citati



al comma 2 dell'Art. 2.

ARTICOLO 4 – SOGGETTO PROPONENTE


1. Il Soggetto proponente, che ha assunto l'iniziativa ai sensi dell'Art. 4.1 della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, è individuato nella Società Campi di Vinovo S.p.A. (cod. fisc. 00639440015) con sede in Via Vincenzo Vela, 42 – 10128 Torino, proprietaria dell'area sita in Nichelino, via Debouchè, strada dello Scarrone, distinta in catasto terreni al Fg. 15 particelle n. 620-625-626-627-628-632-635-636-666-667 della superficie complessiva di mq 82.322 catastali, nonché dell'adiacente area sita in Vinovo, via Debouchè, SP 143, distinta in catasto terreni al Fg. 1 particella n. 1543 della superficie complessiva di mq 193.700 catastali.

2. La Società Campi di Vinovo S.p.A., subentrata come proprietaria delle aree alla Juventus F.C. S.p.A., già firmataria del Protocollo di Intesa con il Comune di Nichelino ed il Comune di Vinovo, risulta proprietaria dell'area oggetto di intervento e titolare delle autorizzazioni commerciali delle strutture di vendita del Parco Commerciale, come da contratto di vendita di azioni sottoscritto in data 19/03/2001 (Allegato *lettera G*).

ARTICOLO 5 – ONERI FINANZIARI

1. Le opere di viabilità di cui all'art. 2 comma 1 sono realizzate in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione degli interventi del Parco Commerciale, ed in parte secondo quanto previsto e stabilito dagli schemi di Convenzione allegati al presente Atto.

2. I costi complessivi per la realizzazione delle opere di cui all'Art. 2 comma 1 ammontano complessivamente ad € 37.344.500,14, come da quadri economici trasmessi della Società Campi di Vinovo S.p.A. con mail in data



12 marzo 2014.

3. La copertura finanziaria delle opere oggetto del presente Accordo di Programma, è riportata, unitamente al cronoprogramma delle opere, nella scheda Allegato *lettera E*.

4. In relazione alle opere oggetto del presente Atto, ogni onere eccedente l'importo degli oneri di urbanizzazione ed il contributo di cui ai successivi commi, è a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A., fermo restando il versamento del costo di costruzione ai Comuni interessati, così come da Convenzioni (allegati *lettere C e D*).

5. La Regione Piemonte si obbliga, con il presente Atto, a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma complessiva di € 8.400.000,00 di cui € 7.500.000,00 per l'Asse Debouchè ed € 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1, da attingere dal competente capitolo di spesa n. 278210 del bilancio regionale.

6. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, definite dalle Convenzioni di cui all'Allegato *lettera A*, e all'Allegato *lettera B* sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati nel previsto sistema di monitoraggio "Gestionale finanziamenti".

7. Il contributo viene corrisposto dalla Regione Piemonte alla Società Campi di Vinovo S.p.A. e la Regione si intende integralmente sollevata dagli obblighi fiscali da esso derivanti che restano a totale carico della società Campi di Vinovo S.p.A..

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

1. Gli obblighi e gli impegni dei Soggetti partecipanti al presente



Accordo, definiti in sede di Conferenza di Servizi, vengono così ripartiti:

1.1. Impegni a carico della Regione Piemonte:

- a. la Regione Piemonte si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Debouchè, esclusi comunque gli innesti di accesso agli insediamenti commerciali nell'ambito della Localizzazione L2 (a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.), a contribuire con una quota, correlata all'intervento considerato di rilevanza regionale, che dovrà risultare non superiore al 49,9% del costo, con un limite di spesa di € 7.500.000,00;
- b. la Regione Piemonte si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Rotalunga 1 a contribuire con una quota, correlata all'intervento considerato di rilevanza regionale, con un limite di spesa di € 900.000,00. La somma del contributo regionale e del contributo provinciale di cui al successivo comma, dovrà risultare non superiore al 49,9% del costo;
- c. per costo dell'opera si intende il relativo quadro economico rimodulato a seguito dei ribassi d'asta, con esclusione degli oneri fiscali e IVA che restano a totale carico della Società;
- d. nei quadri economici delle opere che beneficiano del contributo pubblico, sono riconosciuti ammissibili gli oneri per le figure professionali, qualora le stesse siano state individuate con procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Capo IV titolo I parte II e dal titolo III parte II D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

1.2. Impegni a carico della Provincia di Torino:

- a. la Provincia di Torino si impegna a garantire il rispetto dei tempi e



delle procedure previsti dal presente Atto per quanto di competenza, in particolare per la gestione e la manutenzione della viabilità del demanio provinciale;

b. la Provincia di Torino si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Rotalunga 1, a contribuire con una quota pari a € 300.000,00;

c. la Provincia di Torino si impegna a controllare la realizzazione delle opere di propria competenza che, al termine dei lavori, entreranno a far parte del demanio provinciale.

d. la Provincia di Torino si impegna ad approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'Asse Debouchè e definitivo/esecutivo degli altri interventi di cui il precedente punto c).

1.3. Impegni a carico del Comune di Nichelino:

a. il Comune di Nichelino si impegna a controllare, limitatamente a quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto così come specificato nel presente accordo;

b. il Comune di Nichelino si impegna ad approvare il progetto definitivo dell'Asse Debouchè, a controllare la definizione dell'intervento esclusivamente fino all'approvazione del progetto definitivo di cui sopra, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad approvare gli altri progetti e a controllare la realizzazione delle opere di propria competenza;

c. il Comune di Nichelino, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvede ad espletare le procedure espropriative di tutte le opere.



1.4. Impegni a carico del Comune di Vinovo:

- a. il Comune di Vinovo si impegna a controllare, limitatamente a quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto così come specificato nel presente accordo;
- b. il Comune di Vinovo si impegna ad approvare il progetto definitivo dell'Asse Debouchè e dell'asse Rottalunga 1, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; ad approvare gli altri progetti e a controllare la realizzazione delle opere di propria competenza.
- c. il Comune di Vinovo, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvede ad espletare le procedure espropriative di tutte le opere:

1.5. Impegni a carico della Società Campi di Vinovo:

- a. qualora l'importo delle opere risultante dai progetti esecutivi fosse inferiore a quello indicato nel cronoprogramma degli interventi (allegato **Lettera E**) le somme residue dovranno essere utilizzate dalla Società, su indicazione del Comune competente, per ulteriori lavori di miglioramento funzionale delle opere, da inserire nell'ambito dei progetti esecutivi stessi;
- b. restano, in ogni caso, a carico della Società, tutte le spese per la realizzazione degli innesti di ricucitura della nuova viabilità a quella esistente, compreso il collegamento ciclo-pedonale con il parco di Stupinigi;
- c. per le opere che beneficiano del contributo pubblico la Società dovrà:
 - ✓ esperire in ogni caso, per l'affidamento dei lavori, la gara ad evidenza pubblica con procedura aperta secondo le modalità previste dal titolo I parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;



✓ nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

✓ validare il progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

✓ rispettare quanto previsto nella parte II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione delle opere

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si rinvia alle rispettive Convenzioni.

ARTICOLO 7 – CLASSIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE

DELLE OPERE VIARIE

1. La classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade indicate all'art. 2 comma 1 è stata definita a seguito di concertazione con i Soggetti competenti ed in conformità con la D.G.R. 9-5791 del 27/04/2007, nonché secondo i contenuti della planimetria e del cronoprogramma degli interventi, allegati al presente Atto, rispettivamente con *lettera F* e *lettera E*.

2. Le opere di viabilità di cui all'Art. 2 comma 1 del presente Atto, dopo il collaudo, passeranno in proprietà degli Enti come individuati in relazione ai tracciati della planimetria allegata con *lettera F*.

3. Con l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo definitivo delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse graverà sull'Ente proprietario futuro individuato nel cronoprogramma degli interventi allegato con *lettera E*.

ARTICOLO 8 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI - RUP

1. L'approvazione dei progetti è a carico del Comune di Nichelino e del Comune di Vinovo rispettivamente per le opere di propria competenza, come

da cronoprogramma degli interventi (Allegato *Lettera E*).

2. Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indicato dall'Amministrazione pubblica competente nell'ambito dell'approvazione dei diversi livelli di progettazione.

3. I responsabili del procedimento sono:

- ✓ Debouchè e Rottalunga 1 fino all'approvazione del progetto definitivo i tecnici dei Comuni e successivamente da nominare a cura e spese della società Campi di Vinovo;
- ✓ per tutti gli altri interventi i tecnici dei Comuni.

ARTICOLO 9 - ESPROPRIAZIONI

1. I Comuni di Vinovo e di Nichelino, nell'ambito della propria competenza territoriale provvedono ad espletare le procedure espropriative e provvedono all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere, ai sensi del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.i.

2. Gli oneri espropriativi per la realizzazione delle opere sono compresi nei rispettivi quadri economici.

ARTICOLO 10 - GARANZIE

1. A garanzia della completa e puntuale realizzazione delle opere, la Società Campi di Vinovo S.p.A. rilascerà le necessarie polizze fidejussorie, così come previsto dagli allegati *Lettere A, B, C e D*.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DI VIGILANZA

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede e dai rappresentanti degli enti interessati.



2. Il Collegio di vigilanza, in particolare:

a. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

b. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c. provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;

d. può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti;

e. dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;



f. propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;

g. valuta le proposte di variazione delle attività previste nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

h. valuta le eventuali modifiche al programma di attività nonché il rendiconto finale della iniziativa;

i. relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo.

3. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli Uffici competenti per materia degli Enti firmatari del presente Atto, coordinati dal



Responsabile del procedimento del presente Accordo.

ARTICOLO 12 – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

1. Le parti del presente Atto si obbligano, per gli interventi che beneficiano del contributo pubblico, al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 13 – EFFICACIA

1. Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del Decreto del Presidente della Giunta regionale di adozione dell'integrazione e modifica dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'Art. 8 della D.G.R. n. 27-23223 del 1997 come modificata e integrata.

ARTICOLO 14 – SCADENZA DELL'ACCORDO

1. Il presente Atto ha scadenza alla data del 31/12/2018, termine previsto per la conclusione degli interventi e degli atti amministrativi (collaudo e presa in carico delle opere), fatte salve eventuali proroghe concordate tra le parti.

2. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, per quanto di sua specifica competenza, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE

1. Eventuali modifiche alle autorizzazioni commerciali e/o ai P.E.C. di



riferimento, che non determinino variazione delle opere oggetto del presente Atto, non comporteranno la necessità di revisione o aggiornamento; sono fatte salve le eventuali modifiche tecniche dettate da esigenze progettuali e/o realizzative.

ARTICOLO 16 – SANZIONI E DEFINANZIAMENTI

1. Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Atto, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.

2. In caso di mancata osservanza dei termini previsti dai cronoprogrammi, come rilevato dal Sistema di monitoraggio, si potrà procedere al definanziamento.

ARTICOLO 17 – INERZIA, RITARDO ED INADEMPIMENTO

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti, costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento del presente Atto, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 11 del presente Atto.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza di una delle parti. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 19 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.


ARTICOLO 20 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" mediante Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

ARTICOLO 21 – SPESE

1. Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della società Campi di Vinovo S.p.a.

Il presente Accordo è costituito da n. 21 articoli.



Torino, li **08 SET. 2014**

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Assessore Francesco Balocco

Per la Provincia di Torino

Ing. Dario Masera

Per il Comune di Nichelino

Vice Sindaco Franco Fattori

Per il Comune di Vinovo

Sindaco Gianfranco Guerrini

Per adesione la società Campi di Vinovo S.p.A.

Ing. Alessandro Gilardi ..

CAMPI DI VINOVO S.p.A.